

Orientamenti

recanti ulteriori specificazioni delle restrizioni temporanee in caso di evento significativo diverso dall'inadempimento ai sensi dell'articolo 45 *bis* dell'EMIR

Indice

| | |
|---|---|
| I. Ambito di applicazione..... | 3 |
| II. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni | 4 |
| III. Finalità | 6 |
| IV. Conformità e obblighi di notifica..... | 7 |
| V. Orientamenti sulle circostanze per l'applicazione di restrizioni temporanee in caso di evento significativo diverso dall'inadempimento | 8 |
| Orientamento 1 | 8 |
| Orientamento 2 | 8 |

I. Ambito di applicazione

Destinatari

I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti designate a norma dell'articolo 22 dell'EMIR.

Oggetto

I presenti orientamenti si applicano in relazione all'articolo 45 *bis* dell'EMIR che conferisce all'ESMA il mandato di elaborare orientamenti che specifichino ulteriormente le circostanze in cui l'autorità competente può chiedere alla CCP di astenersi dall'intraprendere una qualsiasi delle azioni per cui sussistono restrizioni di cui all'articolo 45 *bis*, paragrafo 1, dell'EMIR, per un periodo specificato dall'autorità competente, che non può superare i cinque anni.

Tempistica

I presenti orientamenti si applicano a partire da due mesi dopo la loro pubblicazione sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

II. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

Riferimenti normativi

| | |
|---------------------------------------|--|
| CCPRRR | Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ⁽¹⁾ |
| EMIR | Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo – regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽²⁾ |
| Regolamento ESMA | Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽³⁾ . |
| Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 | Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali ⁽⁴⁾ . |
| Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 | Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali ⁽⁵⁾ . |

⁽¹⁾ GU L 22 del 22.1.2021, pagg. 1–102.

⁽²⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁽⁴⁾ GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41.

Abbreviazioni e acronimi

| | |
|-------------|---|
| <i>CCP</i> | Controparte centrale |
| <i>CE</i> | Commissione europea |
| <i>ESMA</i> | Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati |
| <i>UE</i> | Unione europea |
| <i>GU</i> | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
| <i>OTC</i> | Fuori borsa (<i>over-the-counter</i>) |
| <i>NTR</i> | Norme tecniche di regolamentazione |

Definizioni

Salvo diversa indicazione, i termini utilizzati nei presenti orientamenti hanno il medesimo significato specificato nel CCPRRR, nell'EMIR, nel regolamento delegato (UE) n. 152/2013 e nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013.

III. Finalità

1. I presenti orientamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ESMA e dell'articolo 45 *bis*, paragrafo 3, dell'EMIR e sono indirizzati alle autorità competenti. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. A norma dell'articolo 45 *bis* dell'EMIR, nel caso di un evento significativo diverso dall'inadempimento, quale definito all'articolo 2, punto 9), del CCPRRR, l'autorità competente può chiedere alla CCP di astenersi dall'intraprendere azioni per cui sussistono restrizioni per un periodo stabilito dalla medesima, che non può superare i cinque anni. Le azioni che la CCP si astiene dall'intraprendere sono le seguenti: a) procedere a una distribuzione di dividendi o assumere un impegno irrevocabile di procedere a una distribuzione di dividendi, fatta eccezione per i diritti ai dividendi espressamente indicati nel CCPRRR come forma di compensazione; b) riacquistare azioni ordinarie e c) creare un'obbligazione di pagare una remunerazione variabile quale definita dalla politica retributiva della CCP ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, dell'EMIR, benefici pensionistici discrezionali o indennità di buonuscita per l'alta dirigenza di cui all'articolo 2, paragrafo 29, dell'EMIR.
3. L'autorità competente non limita la facoltà della CCP di intraprendere una delle azioni per cui sussistono restrizioni qualora sia giuridicamente obbligata a intraprenderne una.
4. Gli orientamenti forniscono alle autorità competenti indicazioni relativamente alle circostanze in cui dovrebbero valutare la possibilità di chiedere alla CCP di astenersi dall'intraprendere determinate azioni per cui sussistono restrizioni per proteggere le proprie risorse di capitale. Gli orientamenti individuano pertanto indicatori e approfondiscono le circostanze che inducono a valutare se chiedere alla CCP di astenersi dall'intraprendere tali azioni.
5. Gli indicatori forniti nei presenti orientamenti non obbligano le autorità competenti a chiedere alla CCP di astenersi dall'intraprendere delle azioni per cui sussistono restrizioni; gli orientamenti non impediscono tantomeno alle autorità competenti di chiedere alla CCP di astenersi dall'intraprendere azioni per cui sussistono restrizioni qualora gli indicatori non siano soddisfatti, ma le autorità stesse abbiano individuato la necessità di applicare una restrizione.

IV. Conformità e obblighi di notifica

Status degli orientamenti

6. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e le CCP devono compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.
7. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, a seconda dei casi.

Obblighi di notifica

8. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi o iii) non si conformano e non intendono conformarsi agli orientamenti.
9. In caso di non conformità, le autorità competenti notificano inoltre all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'Autorità in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non si conformano a tali orientamenti.
10. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello di notifica che, una volta compilato, è trasmesso all'Autorità stessa.

V. Orientamenti sulle circostanze per l'applicazione di restrizioni temporanee in caso di evento significativo diverso dall'inadempimento

Orientamento 1

Qualora individui un evento diverso dall'inadempimento, l'autorità competente dovrebbe valutare se è soddisfatto il seguente indicatore per determinare se tale evento rappresenti un rischio significativo per il capitale della CCP e giustifichi quindi la richiesta alla medesima di astenersi dall'intraprendere una delle azioni di cui all'articolo 45 *bis*, paragrafo 1, dell'EMIR:

- a) nel caso in cui, a seguito di un evento diverso dall'inadempimento, una perdita realizzata, stimata o prevista riduca o rischi di ridurre il livello di capitale della CCP al di sotto della soglia di notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 152/2013.

Orientamento 2

Qualora individui un evento diverso dall'inadempimento, l'autorità competente dovrebbe valutare se sono soddisfatti i seguenti indicatori per determinare se tale evento rappresenti un rischio significativo per la CCP e possa incidere negativamente sulla capacità della medesima di svolgere le sue funzioni essenziali, giustificando quindi la richiesta alla CCP di astenersi dall'intraprendere le azioni di cui all'articolo 45 *bis*, paragrafo 1, dell'EMIR:

- a) nel caso in cui la CCP subisca o non riesca a riprendersi da un evento operativo rilevante, quale un attacco informatico o una catastrofe naturale, che impedisce alla CCP di gestire integralmente il servizio, o i servizi, di compensazione o di adempiere in tutto o in parte ai suoi obblighi nei confronti dei suoi partecipanti diretti (tra cui i clienti e i clienti indiretti), ove tale circostanza sia suscettibile di incidere finanziariamente nel medio termine;
- b) nel caso in cui il dissesto di un soggetto terzo critico impedisca o possa impedire alle CCP di gestire integralmente il servizio, o i servizi, di compensazione o di adempiere in tutto o in parte ai suoi obblighi nei confronti dei suoi partecipanti diretti (tra cui i clienti e i clienti indiretti), compresi il regolamento delle operazioni e i pagamenti delle richieste di margini, ove tale circostanza sia suscettibile di incidere finanziariamente nel medio termine.